VERSIONE ATTUALE	VERSIONE MODIFICATA
Art. 6 — I consorziati, quali proprietari di unità immobiliari e lotti censiti, hanno il diritto di uso delle strade, della rete idrica, della rete elettrica e di quella telefonica, delle zone verdi e di tutte le altre opere, impianti e infrastrutture destinati all' uso del Complesso Turistico di Rosa Marina, in conformità del regolamento e degli atti amministrativi esistenti presso il Comune di Ostuni. Essi hanno, per converso, l'obbligo inderogabile, sempre connesso alla proprietà di unità immobiliari, di contribuire alle spese del Consorzio per il conseguimento dei suoi scopi, nei limiti delle rispettive quote come stabilite ai sensi del regolamento e di attenersi alle disposizioni organizzative e regolamentari emanate dal Consiglio di Amministrazione o deliberate dalla Assemblea ordinaria. In caso di ritardo nei pagamenti dovuti al Consorzio di oltre 90 giorni rispetto alle scadenze fissate dal C.d.A. saranno addebitati al consorziato gli interessi legali nonché le spese di recupero del credito. Nel caso in cui le unità immobiliari dovessero frazionarsi in più unità, ciascuna singola unità dovrà versare la quota consortile secondo la categoria corrispondente a decorrere dal semestre in corso al momento del trasferimento della proprietà o della realizzazione della nuova unità immobiliare o di altro diritto reale o di godimento. I Consorziati rispondono per sé, per i propri conviventi, ospiti o inquilini del buon uso delle cose comuni in modo da non danneggiarle e non arrecare molestia a terzi. Negli atti di trasferimento, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, degli immobili ricadenti nel Complesso Turistico Rosa Marina, gli alienanti sono tenuti ad inserire nei relativi patti l'obbligo per i loro aventi causa di far parte del Consorzio, allegando copia dello statuto e relativo regolamento; sono tenuti ancora a comunicare al Consiglio di Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro dieci giorni dalla data di stipula dell'atto di trasferimento, le generalità complete dei loro aventi causa nonché a depositare copia del titolo di trasferimento. Questi risponderanno, solidalmente con gli alienanti, di tutte le obbligazioni, anche se insorte precedentemente.	**Art. 6** — I consorziati, quali proprietari di unità immobiliari e dei lotti censiti, hanno il diritto di uso dei beni consortili, tra cui le strade, le dune, le reti idriche, elettrica e telefonica, le zone verdi, le zone comuni e gli altri impianti, opere e infrastrutture destinati all'uso del Complesso Turistico di Rosa Marina, in conformità al regolamento e agli atti amministrativi esistenti presso il Comune di Ostuni. I consorziati hanno l'obbligo inderogabile, sempre connesso alla proprietà di unità immobiliari, di contribuire alle spese del Consorzio per il conseguimento dei suoi scopi, nei limiti delle rispettive quote, come stabilite ai sensi del regolamento, e di attenersi alle disposizioni organizzative e regolamentari emanate dal Consiglio di Amministrazione o deliberate dalla Assemblea ordinaria. In caso di ritardo nei pagamenti dovuti al Consorzio di oltre 90 giorni rispetto alle scadenze fissate dal C.d.A. saranno addebitati al consorziato gli interessi legali nonché le spese di recupero del credito e saranno inibiti alcuni servizi consortili, anche tramite la disattivazione delle tessere di accesso al villaggio, ad eccezione della prima, nei termini e con le modalità stabilite nel regolamento.. Nel caso in cui le unità immobiliari dovessero frazionarsi in più unità, ciascuna singola unità dovrà versare la quota consortile secondo la categoria corrispondente a decorrere dal semestre in corso al momento del trasferimento della proprietà o della realizzazione della nuova unità immobiliare o di altro diritto reale o di godimento. I Consorziati rispondono per sé, per i propri conviventi, ospiti o inquilini del buon uso delle cose comuni in modo da non danneggiarle e non arrecare molestia a terzi. Negli atti di trasferimento, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, degli immobili ricadenti nel Complesso Turistico Rosa Marina, gli alienanti sono tenuti ad inserire nei relativi patti l'obbligo per i loro aventi causa di far parte del Consorzio, allegando copia dello statuto e relativo regolamento **espressamente accettati**; sono tenuti ancora a comunicare al Consiglio di Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, entro dieci giorni dalla data di stipula dell'atto di trasferimento, le generalità complete dei loro aventi causa nonché a depositare copia del titolo di trasferimento. Questi risponderanno, solidalmente con gli alienanti, di tutte le obbligazioni, anche se insorte precedentemente.
Art. 7 — I consorziati sono obbligati: - ad attenersi alle regole generali di vita associativa e di rispetto reciproco riportate nel Regolamento; - a comunicare al Consorzio il nominativo delle persone cui hanno concesso in uso o in godimento il proprio immobile; - a comunicare al Consorzio ogni variazione apportata alla propria unità immobiliare, anche se assistita da concessione amministrativa. Il Consorzio ha comunque il diritto di controllare l'entità delle superfici coperte e scoperte di ogni unità immobiliare e di regolamentare e autorizzare	**Art. 7** — I consorziati sono obbligati: a. ad attenersi alle regole generali di vita associativa e di rispetto reciproco riportate nel Regolamento; b. a comunicare al Consorzio il nominativo delle persone cui hanno concesso in **locazione e/o comodato il proprio immobile**; c. a comunicare al Consorzio ogni variazione apportata alla propria unità immobiliare, anche se assistita da concessione amministrativa. Il Consorzio ha comunque il diritto di controllare l'entità delle superfici coperte e scoperte di ogni unità immobiliare e di regolamentare e autorizzare l'accesso dei mezzi di trasporto e del

l'accesso dei mezzi di trasporto e del personale destinato ai lavori di costruzione, ristrutturazione o manutenzione delle unità immobiliari, disciplinando il periodo e gli orari in cui detti lavori dovranno eseguirsi. - ad astenersi da ogni attività industriale, commerciale o artigianale nelle loro unità immobiliari, essendo il complesso destinato al soggiorno, tranne che si tratti di unità diversamente destinate in conformità dei progetti originari di realizzazione regolarmente approvati e della planimetria generale del complesso turistico. - Qualsiasi violazione determinerà l'applicazione di una sanzione a norma di Regolamento e comporterà comunque il risarcimento di tutti i danni subiti dal Consorzio. .	personale destinato ai lavori di costruzione, ristrutturazione o manutenzione delle unità immobiliari, disciplinando il periodo e gli orari in cui detti lavori dovranno eseguirsi. d. ad astenersi da ogni attività industriale, commerciale o artigianale nelle loro unità immobiliari, essendo il complesso destinato al soggiorno, tranne che si tratti di unità diversamente destinate in conformità dei progetti originari di realizzazione regolarmente approvati e della planimetria generale del complesso turistico. e. a conferire i rifiuti in appositi contenitori nel rispetto della normativa vigente e nei giorni e nelle ore definite dal Consorzio e\o dal Comune. Qualsiasi violazione determinerà l'applicazione di una sanzione a norma di Regolamento e comporterà comunque il risarcimento di tutti i danni subiti dal Consorzio.
Art. 8 — Il Consorzio — pur nel rispetto del diritto di proprietà dei consorziati — ha il diritto di regolamentare gli accessi al Villaggio, di disciplinare la circolazione nonché la sosta e il parcheggio dei veicoli. I consorziati e loro aventi causa a qualsiasi titolo sono obbligati altresì a rispettare la segnaletica stradale appositamente prevista per la circolazione nel Villaggio e avente forza vincolante per tutti coloro che insistono nel territorio di Rosa Marina; a parcheggiare le auto all'interno della loro proprietà o negli spazi adibiti a parcheggio e comunque non lungo le strade interne del Villaggio ove vige il divieto di sosta; a non ingombrare le zone di transito, sia veicolare che pedonale, e le zone verdi con veicoli di qualsiasi tipo, con materiale di risulta o in qualsiasi altro modo. A tal riguardo il Consorzio è autorizzato a rimuovere gli eventuali veicoli, i materiali o qualsivoglia ostacoli che intralcino la circolazione interna al Villaggio o che lo deturpino e a depositarli, anche incustoditi, in appositi spazi all'interno del Villaggio o nelle immediate vicinanze; in tal caso i consorziati sono tenuti a rimborsare al Consorzio tutte le spese sostenute per tali operazioni. Il Presidente del Consorzio ha facoltà di segnalare alle autorità competenti ogni violazione delle norme di legge commessa all'interno di Rosa Marina che leda gli interessi generali degli associati.	Art. 8 — Il Consorzio — pur nel rispetto del diritto di proprietà dei consorziati — ha il diritto di regolamentare gli accessi al Villaggio, di disciplinare la circolazione nonché la sosta e il parcheggio dei veicoli. I consorziati e loro aventi causa a qualsiasi titolo sono obbligati altresì a rispettare ed a far rispettare a loro ospiti ed aventi causa la segnaletica stradale appositamente prevista per la circolazione nel Villaggio e avente forza vincolante per tutti coloro che insistono nel territorio di Rosa Marina; a parcheggiare le auto all'interno della loro proprietà o negli spazi adibiti a parcheggio e comunque non lungo le strade interne del Villaggio ove vige il divieto di sosta; a non ingombrare le zone di transito, sia veicolare che pedonale, e le zone verdi con veicoli di qualsiasi tipo, con materiale di risulta o in qualsiasi altro modo. In caso di violazione del comma che precede, il Consorzio è autorizzato mediante mezzi idonei a rimuovere gli eventuali veicoli, nonché qualsivoglia ostacolo e materiale che intralci la circolazione interna al Villaggio o che lo deturpi e a depositarlo, anche incustodito, in appositi spazi all'interno del Villaggio o nelle immediate vicinanze o in depositi di terzi autorizzati; in tal caso i consorziati proprietari del mezzo o responsabili dell'abbandono di beni sono tenuti a rimborsare al Consorzio tutte le spese sostenute per tali operazioni. Il Presidente del Consorzio ha facoltà di segnalare alle autorità competenti ogni violazione delle norme di legge commessa all'interno di Rosa Marina che leda gli interessi generali degli associati e ciò a prescindere dall'irrogazione di sanzioni come da Regolamento.
Art. 9 —Le violazioni delle disposizioni e degli obblighi stabiliti nel presente Statuto e nel Regolamento e le eventuali sanzioni saranno esaminate, valutate e decise dal Consiglio di Amministrazione. Il consorziato sarà passibile di sanzioni da comminarsi da parte del Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto previsto dal Regolamento. Resta, comunque, l'obbligo dell'inadempiente a ripristinare le situazioni precedenti, nonché a risarcire i danni eventualmente causati. Il Presidente del Consorzio ha sempre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di richiedere l'intervento degli organi di	Art. 9 —Le violazioni delle disposizioni e degli obblighi stabiliti nel presente Statuto e nel Regolamento e le eventuali sanzioni saranno esaminate, valutate e decise dal Consiglio di Amministrazione. Il consorziato sarà passibile di sanzioni da comminarsi da parte del Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto previsto dal Regolamento. Resta, comunque, l'obbligo dell'inadempiente a ripristinare le situazioni precedenti, nonché a risarcire i danni eventualmente causati. Il Presidente del Consorzio ha sempre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di richiedere l'intervento degli organi di

Polizia e di sporgere denuncia all'Autorità competente.	Polizia e di sporgere denuncia all'Autorità competente.
Art. 14 – L'Assemblea ordinaria è convocata per: 1. Deliberare gli indirizzi programmatici per la gestione del Consorzio. 2. Eleggere il Presidente del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale; 3. Approvare il bilancio di previsione; 4. Approvare il bilancio consuntivo; 5. Stabilire i metodi da seguire per la ripartizione delle spese tra i consorziati; 6 Approvare le variazioni del Regolamento di applicazione dello Statuto; 7. Deliberare sulla realizzazione e gestione delle attività previste dal precedente art. 5 comma 3 dello Statuto; 8. Decidere in genere su ogni argomento che non sia di competenza dell'Assemblea Straordinaria o di altri organi del consorzio; 9. Revocare la nomina del Presidente del Consorzio, dei singoli Consiglieri, del Collegio dei Revisori se sussiste una giusta causa. In tal caso è necessario il voto favorevole di almeno 1/4 dei consorziati sia in prima che in seconda convocazione. La convocazione dovrà essere fatta con lettera raccomandata da inviare almeno 20 giorni prima della data fissata per la prima convocazione a ciascun consorziato, anche per posta elettronica, integrata eventualmente con manifesti da apporre nell'ambito del Villaggio oppure con altri mezzi ritenuti idonei dal Consiglio. E'validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega di almeno la metà dei consorziati; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei consorziati intervenuti. In entrambi i casi le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, salvo i casi in cui è previsto un quorum deliberativo specifico. A tal fine si statuisce che l'Assemblea indetta per l'elezione degli organi del Consorzio di cui al punto 2 del presente articolo è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza anche per delega di almeno 1/5 dei Consorziati.	Art. 14 – L'Assemblea ordinaria è convocata per: 1. Deliberare gli indirizzi programmatici per la gestione del Consorzio. 2. Eleggere il Presidente del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori; 3. Approvare il bilancio di previsione; 4. Approvare il bilancio consuntivo; 5. Stabilire i metodi da seguire per la ripartizione delle spese tra i consorziati; 6. Approvare le variazioni del Regolamento di applicazione dello Statuto; 7. Deliberare sulla realizzazione e gestione delle attività previste dal precedente art. 5 comma 3 dello Statuto; 8. Decidere in genere su ogni argomento che non sia di competenza dell'Assemblea Straordinaria o di altri organi del consorzio; 9. Revocare la nomina del Presidente del Consorzio, dei singoli Consiglieri, del Collegio dei Revisori se sussiste una giusta causa. In tal caso è necessario il voto favorevole di almeno 1/4 dei consorziati sia in prima che in seconda convocazione. La convocazione dovrà essere fatta con lettera raccomandata da inviare almeno 20 giorni o PEC prima della data fissata per la prima convocazione a ciascun consorziato, ~~anche per posta elettronica,~~ integrata eventualmente con manifesti da apporre nell'ambito del Villaggio oppure con altri mezzi ritenuti idonei dal Consiglio. E' validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega di almeno la metà dei consorziati; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei consorziati intervenuti. In entrambi i casi le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, salvo i casi in cui è previsto un quorum deliberativo specifico. A tal fine si statuisce che l'Assemblea indetta per l'elezione degli organi del Consorzio di cui al punto 2 del presente articolo è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza anche per delega di almeno 1/5 dei Consorziati. Il quorum costitutivo dell'assemblea ordinaria va valutato calcolando le presenze al termine delle operazioni della commissione verifica poteri. In alternativa, Il quorum costitutivo dell'assemblea ordinaria va valutato calcolando le presenze all'inizio dell'assemblea.
Art.15 – L'Assemblea straordinaria è convocata per: a) decidere la proroga della durata del Consorzio o la sua	Art.15 – L'Assemblea straordinaria è convocata per: a) decidere la proroga della durata del Consorzio o la sua

cessazione; b) approvare lo statuto e le relative modifiche; c) decidere l'attività da svolgere a seguito di eventi straordinari o particolarmente rilevanti per la vita stessa del Consorzio; d) acquistare, alienare o costituire diritti reali e di godimento su beni immobili. La convocazione dovrà essere fatta mediante lettera raccomandata da inviarsi a ciascun consorziato almeno 20 giorni prima della data fissata per l'adunanza, integrata eventualmente con manifesti da apporre nell'ambito del Villaggio oppure con altri mezzi di comunicazione ritenuti idonei dal Consiglio, anche per posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo legalmente riconosciuto che la tecnologia consente. E' validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno 2/3 dei consorziati e delibera a maggioranza semplice dei partecipanti; in seconda convocazione è validamente costituita con la partecipazione, anche per delega, di almeno ¼ dei consorziati e delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 dei partecipanti.	cessazione; b) approvare lo statuto e le relative modifiche; c) decidere l'attività da svolgere a seguito di eventi straordinari o particolarmente rilevanti per la vita stessa del Consorzio; d) acquistare, alienare o costituire diritti reali e di godimento su beni immobili. La convocazione dovrà essere fatta mediante lettera raccomandata o PEC da inviarsi a ciascun consorziato almeno 20 giorni prima della data fissata per l'adunanza, integrata eventualmente con manifesti da apporre nell'ambito del Villaggio oppure con altri mezzi di comunicazione ritenuti idonei dal Consiglio. ~~anche per posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo legalmente riconosciuto che la tecnologia consente.~~ E' validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno 2/3 dei consorziati e delibera a maggioranza semplice dei partecipanti; in seconda convocazione è validamente costituita con la partecipazione, anche per delega, di almeno ¼ dei consorziati e delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 dei partecipanti. Il quorum costitutivo dell'assemblea straordinaria va valutato calcolando le presenze al termine delle operazioni della commissione verifica poteri. In alternativa, Il quorum costitutivo dell'assemblea straordinaria va valutato calcolando le presenze all'inizio dell'assemblea.
Art. 20 Il Consorzio è amministrato da un Presidente eletto direttamente dall'Assemblea e da un Consiglio di Amministrazione composto da 8 consorziati eletti dall'Assemblea. Il C.d.A. dura in carica tre anni. I suoi componenti, compreso il Presidente, sono rieleggibili consecutivamente per una sola volta. La ineleggibilità, dopo il secondo mandato consecutivo, si estende al coniuge ed ai parenti di 1° grado del consorziato(2) Il mandato si intende interamente espletato anche in caso di revoca o di dimissioni Il Presidente nella prima riunione di Consiglio, nomina l'Esecutivo composto dal Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere attribuendo loro eventuali deleghe o incarichi specifici. Ad uno o più componenti del Consiglio possono essere conferiti dal Presidente particolari incarichi. In tal caso il Consiglio può erogare, a favore degli stessi, il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. I Componenti del C.d.A., dopo tre assenze consecutive ingiustificate, vengono dichiarati decaduti con delibera del Consiglio di Amministrazione.	**Art. 20** Il Consorzio è amministrato da un Presidente eletto direttamente dall'Assemblea e da un Consiglio di Amministrazione composto da 8 consorziati eletti dall'Assemblea. Il C.d.A. dura in carica tre anni. I suoi componenti, compreso il Presidente, sono rieleggibili consecutivamente per una sola volta. Il componente del C.d.A., compreso il Presidente, che abbia ricoperto la carica per due mandati consecutivi, in ragione della diversità delle funzioni rispetto a quelle dei revisori, potrà proporre la propria candidatura come componente del Collegio dei Revisori per un solo mandato consecutivo rispetto ai due in cui è stato eletto componente del C.d.A. In alternativa, Sono ineleggibili i componenti del Cda, compreso il Presidente che abbiano ricoperto la carica di consigliere di amministrazione per due mandati cumulativi; l'ineleggibilità si estende anche a coloro che abbiano ricoperto, per due mandati cumulativi, la carica di componente del consiglio di amministrazione o di revisore; l'ineleggibilità si estende per sei anni dalla cessazione dell'ultimo mandato. Tali ineleggibilità si estendono al suo coniuge o convivente ed ai suoi parenti di 1° grado. Il mandato si intende interamente espletato anche in caso di revoca o di dimissioni Il Presidente nella prima riunione di Consiglio, nomina l'Esecutivo composto dal Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere attribuendo loro eventuali deleghe

Se vengono a mancare uno o più componenti, il Consiglio provvede a sostituirli con i primi dei non eletti. Se viene a mancare il Presidente subentra nella carica il vice presidente il quale, entro 30 gg., convocherà l'assemblea elettiva per l'elezione del nuovo Presidente. Il nuovo Presidente, che avrà i poteri di cui al IV comma, durerà in carica sino alla scadenza naturale del C.d.A. Ai componenti del C.d.A. non spetta alcun compenso per l'opera prestata. Il Consiglio di Amministrazione, attesi e valutati gli oneri gravanti sugli amministratori, può disporre il rimborso delle spese nei limiti del fondo di dotazione previsto nel Bilancio di Previsione. Per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori sono valide le modalità previste dal regolamento. Non sono eleggibili per alcuno degli organi del Consorzio né per la Commissione per la verifica dei poteri i consorziati , sia persone fisiche che legali rappresentanti di persone giuridiche che risultino non in regola con i versamenti delle quote consortili.	o incarichi specifici. Ad uno o più componenti del Consiglio possono essere conferiti dal Presidente particolari incarichi. In tal caso il Consiglio può erogare, a favore degli stessi, il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. I Componenti del C.d.A., dopo tre assenze consecutive ingiustificate, vengono dichiarati decaduti con delibera del Consiglio di Amministrazione. Se vengono a mancare uno o più componenti, il Consiglio provvede a sostituirli con i primi dei non eletti. Se viene a mancare il Presidente subentra nella carica il vice presidente il quale, entro 30 gg., convocherà l'assemblea elettiva per l'elezione del nuovo Presidente. Il nuovo Presidente, che avrà i poteri di cui al IV comma, durerà in carica sino alla scadenza naturale del C.d.A. Ai componenti del C.d.A. non spetta alcun compenso per l'opera prestata. Il Consiglio di Amministrazione, attesi e valutati gli oneri gravanti sugli amministratori, può disporre il rimborso delle spese nei limiti del fondo di dotazione previsto nel Bilancio di Previsione. Per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori sono valide le modalità previste dal regolamento. Non sono eleggibili per alcuno degli organi del Consorzio né per la Commissione per la verifica dei poteri i consorziati , sia persone fisiche che legali rappresentanti di persone giuridiche che risultino non in regola con i versamenti delle quote consortili. Il Consiglio potrà avvalersi di un Direttore del Consorzio che avrà le funzioni di segretario del Consiglio stesso da selezionare tramite bando pubblico da inviare ai consorziati che abbiano comunicato il loro indirizzo di posta elettronica ordinaria e\o certificata. Le mansioni del Direttore sono precisate nel Regolamento interno.
Art. 27 — Il Collegio dei Revisori è composto da tre revisori effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i consorziati aventi diritto. Essi nominano tra loro il Presidente ed il Segretario. In caso di decadenza di uno dei revisori subentra il supplente più suffragato. Delle riunioni del Collegio sarà compilato apposito verbale. Il Presidente del Collegio dei Revisori partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. Il Collegio dei Revisori provvede alla verifica di legittimità degli atti contabili con riferimento ai deliberati del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea. Esprime relazioni sui bilanci consuntivi, da depositarsi almeno 10 gg. prima dell'Assemblea. Si applicano al Collegio dei Revisori le disposizioni statutarie e regolamentari previste per i Consiglieri in materia di modalità elettorali, di ineleggibilità, di durata in carica, di gratuità della stessa e di rimborso delle spese.	Art. 27 — Il Collegio dei Revisori è composto da tre revisori effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i consorziati aventi diritto. Essi nominano tra loro il Presidente ed il Segretario. In caso di decadenza di uno dei revisori subentra il supplente più suffragato. Delle riunioni del Collegio sarà compilato apposito verbale. Il Presidente del Collegio dei Revisori partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. Il Collegio dei Revisori provvede alla verifica di legittimità degli atti contabili con riferimento ai deliberati del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea. Esprime relazioni sui bilanci consuntivi, da depositarsi almeno 10 gg. prima dell'Assemblea. Si applicano al Collegio dei Revisori le disposizioni statutarie e regolamentari previste per i Consiglieri in materia di modalità elettorali, di ineleggibilità, di durata in carica, di gratuità della stessa e di rimborso delle spese.

STATUTO DEL CONSORZIO ROSA MARINA

Ogni modifica nella composizione del Collegio deve essere notificata al Consiglio di Amministrazione.	Il componente del Collegio dei Revisori che abbia ricoperto la carica per due mandati consecutivi, in ragione della diversità delle funzioni, rispetto a quelle di componete del CDA, potrà proporre la propria candidatura come componente del Consiglio di Amministrazione per un solo mandato consecutivo rispetto ai due in cui è stato eletto revisore. In alternativa, Sono ineleggibili i componenti del Cda, compreso il Presidente che abbiano ricoperto la carica di consigliere di amministrazione per due mandati cumulativi; l'ineleggibilità si estende anche a coloro che abbiano ricoperto, per due mandati cumulativi, la carica di componente del consiglio di amministrazione o di revisore; l'ineleggibilità si estende per sei anni dalla cessazione dell'ultimo mandato. Tale ineleggibilità dopo tale mandato si estende al suo coniuge e\o convivente ed ai suoi parenti di 1° grado. Ogni modifica nella composizione del Collegio deve essere notificata al Consiglio di Amministrazione.
Art. 28 — Il Comitato Consultivo delle zone è costituito da un numero di componenti corrispondenti al numero delle zone in cui è suddiviso il Villaggio. Essi vengono eletti dai consorziati delle rispettive zone in concomitanza alle elezioni indette per la nomina del Presidente e del C.d.A.. Dura in carica sino allo scadere del mandato del C.d.A., e ad esso si estendono le disposizioni statutarie e regolamentari previste per i Consiglieri in materia di ineleggibilità e di gratuità della carica e senza rimborso spese. Il Comitato esprime pareri su problemi di carattere tecnico — organizzativo, richieste e proposte relative alle diverse zone ed è presieduto dal Presidente o da un Consigliere delegato. Esso è convocato dal Presidente del Consorzio almeno due volte all'anno. Può essere altresì richiesta la convocazione del Comitato da almeno 5 componenti. In tal caso il Presidente del Consorzio dovrà convocare detto organo entro 15 gg. dal ricevimento della richiesta.	Art. 28 — Il Comitato Consultivo delle zone è costituito da un numero di componenti corrispondenti al numero delle zone in cui è suddiviso il Villaggio. Essi vengono eletti dai consorziati delle rispettive zone in concomitanza, con le modalità previste dal Regolamento. Dura in carica sino allo scadere del mandato del C.d.A., e ad esso si estendono le disposizioni statutarie e regolamentari previste per i Consiglieri in materia di ineleggibilità e di gratuità della carica e senza rimborso spese. Il Comitato esprime pareri su problemi di carattere tecnico — organizzativo, richieste e proposte relative alle diverse zone ed è presieduto dal Presidente o da un Consigliere delegato. Esso è convocato dal Presidente del Consorzio almeno due volte all'anno. Può essere altresì richiesta la convocazione del Comitato da almeno 5 componenti. In tal caso il Presidente del Consorzio dovrà convocare detto organo entro 15 gg. dal ricevimento della richiesta.

La Commissione per la modifica dello Statuto e del Regolamento del Consorzio Rosa Marina
Giuseppe Chiaia Noya
Gianvito Giannelli
Alessandro Bifulco

I Delegati dal CDA e del Collegio dei Revisori del Consorzio Rosa Marina
Marcello Danisi
Nicolò de Marco
Gaetano Caso